COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CARIGNANI ED ALTRI: Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (1008) 313

PRESIDENTE 313, 314

CARIGNANI, *Relatore* 314

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 314

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 316

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani ed altri: Riforma della legge 21 agosto 1912, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (1008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Carignani, Baresi, Carron, Cavallari, Colasanto, Giacchero, Giordani, Ghislandi, Lupis, Maglietta, Michelini, Riva, Russo Perez, Stuani, Viola: Riforma della legge 21 agosto 1912, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Nella precedente seduta abbiamo esaminato i primi 13 articoli. Passiamo all'articolo 14:

«Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'articolo 2.

I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalità della propria attività occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'articolo 1 nella proporzione del 3 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'articolo 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonché invalidi di sesso femminile di cui all'articolo 2 nelle proporzioni del 3 per cento del personale femminile.

Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unità.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 15:

«Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le aziende che per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione.

Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di essa la sede centrale dell'Opera, sentiti i consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'articolo 3 della presente legge, dovrà esprimere il suo motivato parere.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

« I datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno – quando non vi abbiano provveduto direttamente – rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta della sede centrale dell'Opera, potrà, in mancanza di disponibilità da parte delle rappresentanze provinciali cui è stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio del personale invalido eventuamente disponibile in altre provincie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 17:

« Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2°) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con la indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 ».

A questo articolo vi è un emendamento degli onorevoli Cucchi e Santi che propongono di aumentare l'ammenda sostituendo alle parole « da lire 1000 a lire 10.000 » le altre: « da lire 5000 a lire 50.000 ».

CARIGNANI, *Relatore*. Sono d'accordo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 modificato secondo l'emendamento Cucchi anzidetto.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 18.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre provincie, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente articolo 17 distintamente per le singole provincie alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero, sentita l'Opera nazionale invalidi, per quanto concerne la categoria degli impiegati, tenuto conto del numero degli invalidi disponibili in ogni provincia, può consentire che una azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre provincie.

Per quanto si riferisce, invece, alla mano d'opera, solo in casi eccezionali e previa motivata e documentata richiesta, potrà essere consentita la facoltà di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento ministeriale dovrà specificare le provincie in cui l'azienda è autorizzata ad assumere un numero di invalidi superiore a quello prescritto

a copertura del numero non assunto in altre provincie.

Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovrà anche essere autorizzata dallo stesso Ministero.

(*È approvato*).

ART. 19.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 20.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

(*È approvato*).

ART. 21.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

(*È approvato*).

ART. 22.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

(*È approvato*).

ART. 23.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'articolo 17 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 24.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

ART. 26.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e che risultino con essa incompatibili.

(*È approvato*).

ART. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno apportate le opportune modifiche al regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Carignani, Cavallotti, Colleoni, Coppa, Cucchi, Emanuelli, Fassina, Federici Agamben Maria, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Martini Fanoli Gina, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Perrotti, Preti, Rapelli, Repossi, Roselli, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 9,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI